



# **COMUNE DI BEDOLLO**

PROVINCIA DI TRENTO

Tel. (0461) 556624 Fax 556050

C.A.P. 38043

Cod. Fisc. 80005890225

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE N. 38 dd. 22 aprile 2022**

**del Responsabile**

**del Servizi Tecnici**

**OGGETTO:** Impegno di spesa del servizio di gestione dei cimiteri di proprietà del Comune di Bedollo, per cinque anni dal 1 maggio 2022 al 2026 fino al 31 dicembre 2026, ad AmAmbiente S.p.A.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

sul territorio comunale sono presenti quattro cimiteri siti rispettivamente nelle frazioni di Piazze, Bedollo, Regnana e Brusago;

la gestione dei siti cimiteriali è da decenni affidata all'esterno in considerazione delle limitate risorse umane del cantiere comunale già impegnate nella manutenzione del patrimonio comunale (edifici, strade, acquedotti e fognature);

al momento il servizio è affidato alla società in house AmAmbiente S.p.A., incarico che è in scadenza al 30.04.2022;

è intenzione dell'Amministrazione procedere ad un nuovo affido del servizio di gestione dei cimiteri di proprietà del Comune di Bedollo per cinque anni dal 2022 al 2026 fino al 31 dicembre 2026;

con deliberazione n. 124 dd. 21.12.2021 è stato approvato di indire un'indagine esplorativa di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori specializzati nel settore di riferimento, al fine del successivo confronto per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri di proprietà del Comune di Bedollo, per cinque anni dal 2022 al 2026 fino al 31 dicembre 2026;

con medesimo provvedimento si stabilivano le modalità di pubblicazione dell'avviso e dell'espletamento della successiva procedura di affido;

l'amministrazione nel rispetto del principio di rotazione si è attivata con la pubblicazione di una manifestazione di interesse, mediante avviso dd. 4 gennaio 2022 protocollo n. 42;

successivamente perveniva solo una richiesta di interesse per l'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri di proprietà del Comune di Bedollo, per cinque anni dal 2022 al 2026 fino al 31 dicembre 2026;

l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), recependo l'art. 17 della Direttiva 2014/23/UE, esclude dall'ambito di applicazione del codice stesso una concessione o un appalto pubblico, purché vengano rispettate le seguenti condizioni (c.d. affidamento in house):

- a) Controllo analogo: l'Amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
- b) Attività prevalente: oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- c) Controllo pubblico: nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

nel rapporto tra il Comune di Bedollo e la Società AmAmbiente S.p.A. ricorrono le condizioni fondamentali dell'affidamento "in house providing", di cui al succitato art. 5 del D.Lgs. n.50/2016;

AmAmbiente S.p.A. è una società recentemente costituita nata dalla fusione fra AMNU S.p.A. e STET S.p.A.;

Richiamata la deliberazione A.N.A.C. 20 settembre 2017 n.951, che ha approvato in via definitiva l'aggiornamento delle Linee Guida n.7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e

degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione 15 febbraio 2017 n. 235 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56, e aventi carattere vincolante;

come precisato dall'ANAC, la presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house costituisce condizione necessaria sia per il legittimo affidamento, in via diretta, di nuove prestazioni all'organismo *in house*, che per *"le variazioni sostanziali degli affidamenti già in essere. Per variazioni sostanziali devono intendersi le modifiche significative agli aspetti tipologici, strutturali, qualiquantitativi e funzionali dell'oggetto dell'affidamento"*;

accertata l'avvenuta trasmissione dell'istanza di iscrizione di AmAmbiente S.p.A., ora, nell'Elenco di cui all'art.192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 in data 9 febbraio, con domanda n. 4556, il Comune di Pergine Valsugana, in qualità di ente capofila, ha inviato la domanda di variazione all'elenco delle società in-house per AmAmbiente S.p.A., conseguentemente alla fusione per incorporazione di AMNU in STET e contestuale cambio della ragione sociale in AmAmbiente S.p.A.;

ritenuto sussistere, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, i presupposti giuridici e di fatto per l'affidamento diretto ad AmAmbiente S.p.A.;

come precisato dall'ANAC, sono escluse dall'ambito di applicazione della Legge n.136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cosiddetti affidamenti "in house providing");

in conformità a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. n.81/2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto è necessario redigere il DUVRI e che, conseguentemente, sussistono costi per la sicurezza;

Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria enunciato nell'Allegato A/2 al D.Lgs.23 giugno 2011, n.118, che al punto 2 stabilisce che "le obbligazioni giuridiche perfezionate sono perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile"

l'importo complessivo del servizio è stato stimato in Euro 70.250,00.= oltre ad I.V.A.;

considerato che è pervenuta una sola richiesta, si procederà mediante affido diretto ai sensi dell'art 3 comma 1 della L.P.2/2020;

con determinazione n. 19 dd. 7.03.2022, si approvavano a tutti gli effetti, gli elaborati relativi all'affidamento del servizio di gestione dei cimiteri di proprietà del Comune di Bedollo, per cinque anni dal 2022 al 2026 fino al 31 dicembre 2026;

con medesimo provvedimento di dava avvio alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, individuando il contraente a mezzo affido diretto, stabilendo quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;

con lettera protocollo comunale n. 1380 dd. 11.03.2022 si richieda la presentazione dell'offerta per il servizio di che trattasi alla società AmAmbiente S.p.A.

in data 4.04.2022 perveniva al protocollo comunale n. 1776 l'offerta richiesta, che acclara un importo di Euro 70.243,00.= oltre ad I.V.A.;

inoltre la ditta nell'offerta dichiarava di ricorrere all'istituto dell'esonero cauzionale subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso

ulteriore del 0,5 per cento e quindi per un importo di aggiudicazione pario ad Euro 69.898,81.=-;

ritenuto di affidare alla società AmAmbiente S.p.A., con sede in Pergine Valsugana, Viale Venezia n. 2/E, l'incarico del servizio di gestione dei cimiteri di proprietà del Comune di Bedollo, per cinque anni dal 1 maggio 2022 al 31 dicembre 2026, alle condizioni dell'offerta presentata e dietro il corrispettivo presunto di Euro 69.898,81.= oltre ad I.V.A.;

ritenuta congrua l'offerta come sopra descritta e considerata la natura della prestazione, la scelta del fornitore tiene conto del grado di specializzazione, in relazione alla necessaria garanzia di qualità richiesta;

con contratto n. 1645 di rep. atti privati del 15.04.2022, venivano affidati alla società AmAmbiente S.p.A., con sede in Pergine Valsugana, Viale Venezia n. 2/E, il servizio di gestione dei cimiteri di proprietà del Comune di Bedollo, per cinque anni dal 1 maggio 2022 al 31 dicembre 2026, alle condizioni dell'offerta presentata e dietro il corrispettivo presunto di Euro 69.898,81.= oltre ad I.V.A.;

visto l'art. 3 comma 1, della L.P. 2/2020;

ritenuto di approvare quanto sopra;

Vista l'istruttoria interna dell'ufficio competente, in merito alla correttezza ed alla legittimità della proposta della presente determinazione,

Visto che con Decreto Sindacale n. 03/2021 dd. 25.03.2021 prot. n. 1689, è stato conferito al dipendente Sig. Anesin Remo l'incarico di Responsabile Unico del Servizio di "Ufficio tecnico lavori pubblici ed edilizia privata, Cantiere comunale e manutenzione patrimonio" al quale spetta la gestione del Servizio e l'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto l'art. 126 del Codice degli enti Locali della Regione T.A.A. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, nel quale la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, dell'applicazione della medesima proroga anche per i comuni trentini;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con la disposizione che differisce il termine di approvazione del bilancio è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, la cui disciplina è recata dall'art. 163 (Esercizio e gestione provvisoria) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come novellato dal D. Lgs. 118/2011 e modificato dal D. Lgs 126/2014, e, in particolare, dai seguenti commi:

- comma 1 che così dispone: *"Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato"*;
- comma 3 che stabilisce: *"L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è*

consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222";

- comma 5, a norma del quale "Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
  - a) tassativamente regolate dalla legge;
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

Considerato che con il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è autorizzato l'esercizio provvisorio per i primi tre mesi dell'esercizio 2022, il quale risulta disciplinato dall'art. 163 TUEL e dai punti 8 e 11.8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011);

Atteso che nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio (nei limiti, quindi, degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2022 del bilancio di previsione del periodo 2021-2023 approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 11 di data 31.03.2021);

Vista la deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto "Esercizio provvisorio anno 2022. Comma 4 dell'Articolo 25 statuto comunale: delega delle competenze tecnico gestionali ai soggetti preposti alle strutture";

Tutto ciò premesso

#### determina

1. di dare atto che con contratto n. 1645 di rep. del 15.04.2022, veniva affidato alla società AmAmbiente S.p.A., con sede in Pergine Valsugana, Viale Venezia n. 2/E, codice fiscale e partita IVA 01812230223, il servizio di gestione dei cimiteri di proprietà del Comune di Bedollo, per cinque anni dal 1 maggio 2022 al 2026 fino al 31 dicembre 2026, per l'importo complessivo di Euro 69.898,81.= oltre ad I.V.A.;
2. di prenotare l'impegno di spesa per Euro 85.276,55.=, come segue:

| Importo   | Missione | Programma | Titolo | Magroaggregato | Bilancio | Capitolo |
|-----------|----------|-----------|--------|----------------|----------|----------|
| 12.182,35 | 12       | 09        | 01     | 03             | 2022     | 4020/13  |
| 18.273,55 | 12       | 09        | 01     | 03             | 2023     | 4020/13  |
| 18.273,55 | 12       | 09        | 01     | 03             | 2024     | 4020/13  |
| 18.273,55 | 12       | 09        | 01     | 03             | 2025     | 4020/13  |
| 18.273,55 | 12       | 09        | 01     | 03             | 2026     | 4020/13  |

di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992 che avverso la presente determinazione sono ammessi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 08 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034.

Bedollo,

22 aprile 2022

Il Responsabile Lavori Pubblici

F.to geom. Remo Anesin

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, espresso ai sensi dell'art. 191 – comma 1 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dd. 01.06.2020.

Bedollo,

22 APR. 2022

II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to dott.ssa Virginia D'Auria

---

Copia conforme all'originale.

Bedollo,

22 APR. 2022



Il Responsabile Lavori Pubblici  
geom. Remo Anesin